Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

N. 251/2006/2^ Area - Elettorale Parma, 25 marzo 2006

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI
Al Signor Commissario Straordinario
del Comune di
SALSOMAGGIORE TERME
e, per conoscenza
Ai Signori Dirigenti delle Aziende sanitaria locali di
PARMA
BORGO VAL DI TARO
FIDENZA
LANGHIRANO

Tramite Fax

OGGETTO: Voto domiciliare per elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Note integrative alla circolare n. 28 del 22 febbraio 2006.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 49/2006 in data 22 marzo 2006 relativa all'oggetto:

"""Con circolare n. 28 del 22 febbraio scorso (prefettizia n. 161/2006 del 27 febbraio 2006), si sono fornite istruzioni operative per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, volte a consentire **agli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino nella duplice condizione di impossibilità di allontanamento dall'abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, di votare presso il loro domicilio.**

Con specifico riferimento agli adempimenti preparatori della consultazione elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile p.v., nonché in relazione ad alcuni quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti ulteriori elementi e istruzioni integrative.

1**) <u>Predisposizione da parte dei comuni degli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare</u>.**

Come detto nella circolare n. 28, alla lettera F), i sindaci dei comuni devono formare diversi elenchi, distinti per sezioni, degli elettori che, a seconda dei casi, votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione o in altre sezioni del medesimo comune o di altri comuni. Tali elenchi, nei quali distinguere gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile, dovranno recare l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e dell'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora.

Per agevolare le operazioni degli appositi uffici distaccati di sezione incaricati della raccolta del voto a domicilio, i comuni vorranno apportare agli elenchi predetti una ulteriore **apposita annotazione ("Vota solo Camera") a fianco dei nominativi degli elettori che, alla data di domenica 9 aprile 2006, non avranno ancora compiuto i 25 anni di età** e, pertanto, avranno titolo a votare solo per la Camera dei deputati e non già per il Senato della Repubblica.

2**) <u>Appartenenza al corpo elettorale sezionale degli elettori ammessi al voto domiciliare</u>.**

Gli elettori ammessi al voto domiciliare, come previsto dalla legge, esercitano il loro diritto di voto presso la dimora da essi stessi indicata che, a seconda dei casi, potrà essere ubicata nell'ambito territoriale della sezione elettorale di rispettiva iscrizione o in altro ambito territoriale, del medesimo o di diverso comune.

Resta fermo che i predetti elettori continueranno ad appartenere al corpo elettorale della sezione di rispettiva iscrizione anche nella ipotesi in cui il loro voto venga raccolto in altro ambito territoriale e a cura dell'ufficio distaccato di un'altra sezione.

E' il caso di precisare, infatti, che il suggerimento formulato con la precedente circolare di "cancellare" dalle liste sezionali i nominativi degli iscritti ammessi a votare a domicilio in un'altra sezione, con relativa motivazione e annotazione a margine, ha l'esclusiva finalità di facilitare le operazioni presso il seggio all'atto della autenticazione di un numero di schede di voto che tenga conto, oltre che degli elettori che voteranno a domicilio nella sezione pur non essendo iscritti ad essa, anche, in detrazione, degli elettori della sezione stessa che hanno dimora e voteranno in altro ambito territoriale.

3**) <u>Attestazione nella tessera elettorale dell'esercizio del voto e annotazione nel registro del numero della tessera stessa</u>.**

Al momento della raccolta del voto presso il domicilio di ciascun elettore, l'avvenuta espressione del voto stesso dovrà essere attestata mediante apposizione, all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio, del bollo della sezione e della data. Qualora non sia stato possibile approvvigionare l'ufficio elettorale di sezione di un timbro datario in più, la data di esercizio del voto potrà essere trascritta a penna. Resta fermo, invece, l'onere di approvvigionare l'ufficio sezionale che debba provvedere alla raccolta del voto domiciliare di un **timbro della sezione in più**.

Il **numero della tessera elettorale** dei votanti a domicilio, anche di quelli non iscritti nelle liste della sezione, deve essere annotato, al momento della raccolta del voto, a fianco dei rispettivi nominativi negli elenchi predisposti dai comuni e, successivamente, deve essere **trascritto**, non appena l'ufficio distaccato abbia fatto ritorno presso la sede della sezione, **nel registro**, maschile e femminile, in dotazione a ciascun seggio per l'annotazione del numero di tessera degli elettori iscritti nelle proprie liste.

4) <u>Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare</u>.

Gli **elenchi degli ammessi al voto domiciliare**, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, al termine delle operazioni di votazione e di accertamento del numero dei votanti presso il seggio dovranno essere **allegati alle liste sezionali** e alle eventuali liste aggiunte per essere racchiusi nell'apposito plico, da rimettere, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al tribunale o sezione distaccata di tribunale competente.

5) <u>Rilevazione statistica del numero di elettori ammessi al voto domiciliare</u>.

Con la circolare n. 28 si è chiesto che venga rilevato il dato statistico relativo al numero di elettori ammessi al voto domiciliare, distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile nonché in elettori aventi dimora nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune.

A questo riguardo, per semplificare e rendere più omogenei gli adempimenti e i tempi della rilevazione, si ritiene, anzitutto, di limitare la rilevazione stessa al numero di elettori, come sopra distinto, che, in occasione delle prossime elezioni politiche del 9 e 10 aprile p.v. e, successivamente, in occasione di ogni altra consultazione popolare, saranno ammessi a usufruire del voto domiciliare, prescindendo da ulteriori verifiche sul numero dei votanti effettivi; si ritiene, inoltre, di **acquisire il dato statistico** suddetto **esclusivamente dai comuni di iscrizione elettorale**, anche per evitare che uno stesso elettore ammesso al voto domiciliare venga segnalato e conteggiato due volte, da parte sia del comune di iscrizione elettorale che di quello di dimora.

Il dato statistico dovrà essere poi aggregato a livello provinciale e comunicato da ciascuna Prefettura a questo Ministero.

Le relative comunicazioni dovranno essere fatte tenere **anche se negative**, rinnovandosi preghiera alle SS.LL. di provvedere alla prima di siffatte comunicazioni, in vista dello svolgimento delle prossime elezioni politiche, nella cui occasione le disposizioni in oggetto troveranno attuazione per la prima volta, **non oltre il giorno di lunedì 3 aprile 2006**"""".

Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti di seggio interessati alla raccolta del voto domicliare.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.